

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.55221 DI RACCOLTA

È costituita ai sensi dell'art.90 della Legge 289/2002 s.m.i. una società a responsabilità limitata, senza fini di lucro, regolata dalle norme di seguito riportate

**STATUTO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A  
RESPONSABILITA' LIMITATA**

**CAPO I°**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Denominazione**

1.1 - La società è denominata: **"DRAKE MOTORSPORT SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"** in sigla "DRAKE MOTORSPORT S.S.D. A R.L."

I colori sociali sono il bianco, il giallo e il nero.

**Articolo 2 - Sede**

2.1 - La società ha sede nel Comune di Cartura (PD) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale e le sedi secondarie nell'ambito del Comune; spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società è senza scopo di lucro e ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportiva dilettantistica in ambito motoristico, ed in particolare:

- a) l'esercizio e la promozione delle attività sportive dilettantistiche, amatoriali e agonistiche in particolare la formazione, la preparazione e la gestione delle attività sportive legate al go-kart attraverso ogni intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
- b) l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento e al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica, di corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- c) lo sviluppo ed il potenziamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale e agonistica di tutte le discipline sportive motoristiche ad ogni livello e le attività ad esse collegate, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utili allo scopo, nonché di favorire l'informazione ad essa inerente;
- d) la realizzazione e la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a piste e circuiti motociclistici ed automobilistici, kartodromi ecc, sia su terra che su asfalto o su altre superfici, palestre, campi e, in genere, strutture sportive, nonché la gestione, diretta e/o tramite preposti, all'interno dei detti impianti di punti di ristoro, bar e ristoranti, con somministrazione di alimenti e bevande;
- e) l'acquisto delle attrezzature, sportive ovvero

strumentali, alla gestione ed alla fruizione degli impianti sportivi gestiti dalla società;

f) la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a gare, tornei nazionali ed internazionali, ed ogni altra attività agonistica ad esse collegata, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale ed Internazionale di riferimento, dei suoi organi e/o dell'Ente di promozione sportiva e/o Disciplina sportiva associata e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I., alle quali la Società intenderà aderire;

g) la gestione e la promozione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, e con soggetti pubblici e privati.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi summenzionati, la società potrà promuovere la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi, nonché svolgere attività di vendita, al minuto e/o anche mediante e-commerce, di materiale di merchandising.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive della F.I.A.-C.I.K., del C.O.N.I., dell'A.C.I. in qualità di Federazione nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dal C.O.N.I., e/o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui possa eventualmente affiliarsi.

La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico attinenti all'attività sportiva.

L'oggetto sociale dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme e delle direttive dell'A.C.I. in qualità di Federazione nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dal C.O.N.I.

Sempre che l'operazione da compiersi sia strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legislazione anche sportiva, vigente in materia, la società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare od immobiliare, opportuna, fra cui prestare garanzie.

Potrà altresì godere di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e contributive previste sia dalle leggi nazionali che europee.

Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della Società né essere svolte nei confronti del pubblico.

#### **Articolo 4 - Durata**

4.1 - La durata della società è stabilita sino al 31/12/2060.

## **CAPO II°**

### **CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI**

#### **Articolo 5 - Capitale**

5.1 - Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila virgola zero zero).

Le partecipazioni dei soci possono essere anche determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

5.2 - Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

5.3 - Possono essere conferiti, a liberazione della partecipazione del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

#### **Articolo 6 - Aumento del capitale**

6.1 - Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

6.2 - È attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art.2482-ter c.c.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

#### **Articolo 7 - Riduzione del capitale**

7.1 - In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### **Articolo 8 - Finanziamento dei soci**

8.1 - I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria, creditizia e fiscale. I finanziamenti dei soci possono essere anche non proporzionali alle partecipazioni al capitale. Salvo diversa deliberazione risultante dal verbale dell'assemblea dei soci, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

## **Articolo 9 - Titoli di debito**

9.1 - La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito di cui all'art.2483 c.c. è di competenza dell'assemblea dei soci.

9.2 - La delibera di emissione dei titoli può prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare le condizioni del prestito e le modalità del relativo rimborso.

### **CAPO III°**

#### **TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI**

##### **Articolo 10**

###### **Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi.**

10.1 - Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

I diritti eventualmente attribuiti al singolo socio sono ad esso attribuiti personalmente e, quindi, non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

10.2 - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi a terzi, nel rispetto del diritto di prelazione ai soci spettante come oltre regolato.

### **CAPO IV°**

#### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

##### **Articolo 11**

###### **Organo amministrativo**

11.1 - La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice-presidente;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

11.2 - Gli amministratori possono essere anche non soci.

##### **Articolo 12**

###### **Durata della carica, revoca, cessazione**

12.1 - Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina; in caso di durata della carica fino a revoca o dimissioni è consentita la revoca degli amministratori senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa. Gli amministratori sono rieleggibili.

12.2 - Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare anche un solo amministratore, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina

dei nuovi amministratori.

12.3 - Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale cui la società intende affiliarsi decadono dalla loro carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

### **Articolo 13**

#### **Consiglio di amministrazione**

13.1 - Le decisioni ovvero le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

13.2 - Il Consiglio di Amministrazione può esprimersi in forma di delibera collegiale ovvero mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 - Consultazione scritta - consenso espresso per iscritto. In caso di decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, il procedimento di formazione della volontà del Consiglio dovrà ritenersi comunque concluso entro 30 (trenta) giorni.

Verranno considerati contrari i consiglieri che entro tale termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto.

13.4 - Adunanze del consiglio di amministrazione. In caso di richiesta esplicita da parte della maggioranza degli amministratori ovvero quando sia previsto dalla legge o dal presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax, telegramma o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica riportati nei Libri sociali, su indicazione dei consenzienti.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche a mezzo sistemi di telecomunicazione.

### **Articolo 14**

#### **Poteri dell'organo amministrativo**

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,

questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### **Articolo 15**

##### **Rappresentanza**

15.1 AMMINISTRATORE UNICO. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

15.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente ovvero a ciascun consigliere nei limiti dei poteri ad esso attribuiti con delega del Consiglio.

15.3 PIU' AMMINISTRATORI. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.4 DIRETTORI, INSTITORI, PROCURATORI. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori.

#### **Articolo 16**

##### **Compensi degli amministratori**

16.1 Agli amministratori può spettare, su determinazione assembleare, un rimborso per le spese sostenute per ragione della carica.

#### **CAPO V**

##### **ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Articolo 17**

17.1 Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ.

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa tempo per tempo prevista in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

#### **CAPO VI°**

##### **DECISIONI DEI SOCI**

I poteri decisionali dei soci possono esplicitarsi o

attraverso il procedimento assembleare di cui alla SEZIONE I° del presente "CAPO" ovvero attraverso il procedimento decisionale di cui alla Sezione II° dello stesso.

Quando nel presente statuto si usa il termine "decisione dei soci" si intende il potere della compagine sociale di esprimersi tramite i due diversi procedimenti di formazione della volontà sociale.

#### **SEZIONE I°**

#### **Articolo 18**

##### **ASSEMBLEA**

18.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

18.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di essa, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Le convocazioni possono essere anche effettuate a mezzo fax, telegramma o "comunicazione e-mail" presso rispettivamente l'utenza o l'indirizzo di posta elettronica risultanti agli atti della società, su indicazione del socio consenziente.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

18.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ricorra la fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 2479 bis c.c.

#### **Articolo 19**

##### **Svolgimento dell'assemblea**

19.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano di età nel caso di nomina di più amministratori.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

19.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche a mezzo sistemi di telecomunicazione.

19.3 La rappresentanza per delega può essere conferita anche ad un amministratore.

#### **Articolo 20**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale

sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Per le delibere che riguardano:

- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'esclusione del socio "per giusta causa";
- lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l'emissione di titoli di debito;

è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Spetta all'assemblea dei soci approvare il bilancio; la stessa delibererà a maggioranza del capitale sociale.

20.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tanti soci che rappresentino oltre il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso in capo al socio da esercitare secondo le modalità di cui al presente statuto.

## **SEZIONE II°**

### **Articolo 21**

#### **Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto**

21.1 In tutti i casi in cui non sia previsto od obbligatorio che le decisioni dei soci debbono essere assunte con procedura assembleare, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione e approvazione individuale e quindi mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'espressione del socio deve essere espressa mediante un "SI", un "NO", ovvero "ASTENUTO"; non verrà presa in considerazione ai fini del computo dei voti alcuna altra formula. Qualsiasi formulazione del voto diversa dal "SI" e "NO" varrà come "ASTENUTO".

Il procedimento di formazione della volontà dovrà comunque concludersi entro 30 (trenta) giorni.

Verranno considerati astenuti i soci che entro tale termine non abbiano fatto pervenire la loro dichiarazione di voto.

21.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

## **CAPO VII°**

### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 22**

#### **Bilancio e utili**



22.1 Gli esercizi sociali iniziano il 1 (uno) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2 L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, in relazione alla struttura ed all'oggetto della società, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

22.3 Circa gli utili netti risultanti da bilancio, vale il principio per il quale durante la vita della società non potranno essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione e/o la distribuzione degli stessi non siano imposti dalla legge. Inoltre, obbligatoriamente, gli eventuali utili saranno investiti nelle attività statutarie ed in ogni caso nell'attività sportiva.

22.4 In caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra Associazione o società con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **CAPO VIII°**

#### **VICENDE RELATIVE AL RAPPORTO SOCIALE**

#### **Articolo 23**

#### **Disciplina della "prelazione"**

23.1 Nei casi in cui sia previsto il "diritto di prelazione" da parte dei soci per l'acquisto delle partecipazioni sociali deve seguirsi la seguente disciplina:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30

(trenta) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine di cui al sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettati, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche a esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicato, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno o usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. Sarà possibile anche la rinuncia espressa al diritto di prelazione mediante intervento da parte di tutti gli altri soci all'atto del trasferimento della partecipazione.

#### **Articolo 24**

##### **Recesso**

24.1 - Il diritto di recesso compete al socio ai sensi dell'art. 2473 C.C. ed eventualmente nei casi previsti dal presente statuto.

24.2 - I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in conformità a quanto prescritto dalla legge vigente e nel rispetto della disciplina specifica in materia di Società Sportive Dilettantistiche.

#### **Articolo 25**

##### **Esclusione**

25.1 - Si ha l'esclusione del socio nei casi previsti dalla legge ovvero "per giusta causa" da assumersi con decisione dell'assemblea dei soci, qualora il socio essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti ovvero risulti, in genere, inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; allo stesso non spetta diritto di voto ma ha diritto di intervento all'assemblea.

25.2 - Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in conformità a quanto prescritto dalla legge vigente e nel rispetto della disciplina specifica in materia di Società Sportive Dilettantistiche.

#### **CAPO IX°**

#### **Articolo 26**

##### **FORO COMPETENTE**

26.1 - Per qualunque controversia sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### **CAPO X°**

#### **APPROVAZIONE DELLO STATUTO AD OPERA DEL C.O.N.I. E RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI**

#### **Articolo 27**

27.1 - Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione

delle società affiliate, nonché i regolamenti della F.I.A.-C.I.K., del C.O.N.I., dell'A.C.I. e/o dell'Ente di Promozione Sportiva a cui intende affiliarsi.

Il presente statuto è sottoposto, ivi comprese le sue eventuali modifiche, all'approvazione del C.O.N.I.

La società sportiva dilettantistica chiede il riconoscimento ai fini sportivi del C.O.N.I., per sua delega, della Federazione Italiana sportiva di appartenenza o dell'/degli Ente/i di Promozione Sportiva cui si affilia e sancisce che richiederà l'iscrizione nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche presso il C.O.N.I.

#### **Articolo 28**

28.1 - Nel caso di irregolare funzionamento della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, la Federazione Italiana sportiva di appartenenza, la disciplina associata o l'Ente di promozione sportiva che fosse affiliata potranno nominare un Commissario, determinandone i poteri e la durata.

Nel caso di gravi irregolarità di gestione o nel caso di gravi inadempimenti nei confronti degli Enti affilianti gli stessi potranno revocare il riconoscimento.

#### **CAPO XI°**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 29**

29.1 - Si precisa che, fatto riferimento alla normativa di cui all'art.90 della Legge 289/2002, la società delibera di recepire integralmente ed automaticamente nello statuto, ad integrazione e/o in deroga rispetto a quelle ivi contemplate, le clausole che verranno formulate dai regolamenti che saranno emanati ai sensi dell'art.17 comma 2 della Legge 400/1988 e specificatamente in ragione di quanto sancito dal comma 18 dell'art.90 Legge 289/2002.

29.2 - Qualora le clausole del presente statuto risultino in contrasto con le norme e le direttive specifiche previste in materia di Società Sportive Dilettantistiche, dette clausole dovranno ritenersi decadute e prive di alcun effetto qualora non siano previste norme in loro sostituzione ovvero sostituite di diritto nel caso in cui esistano clausole specifiche che regolamentano diversamente la materia.

F.to Bertipaglia Enrico

F.to Bertipaglia Gianni

F.to Roberto Doria Notaio l.s.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per Legge, che si trasmette per gli usi consentiti.  
Padova, 26 agosto 2020.